

**Art. 24.**

*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12  
per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo  
18 aprile 2016, n. 50*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:  
“1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.”.
2. Sono abrogati gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale n. 12/2011.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.